

# Provvedimento recante misure organizzative per la collaborazione e il coordinamento tra la Vigilanza Bancaria e Finanziaria e l'Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi della Banca d'Italia

Il Direttorio della Banca d'Italia

Visto l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante "Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014", secondo cui la Banca d'Italia, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, prevede adeguate forme di separazione tra le funzioni connesse con la gestione delle crisi e le altre funzioni da essa svolte, in modo da assicurarne l'indipendenza operativa, e istituisce forme di collaborazione e coordinamento tra le relative strutture;

Rilevata l'esigenza di disciplinare, in particolare, lo scambio di informazioni e le procedure operative da seguire per attuare la collaborazione e il coordinamento tra le strutture preposte alle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria (di seguito, vigilanza) e di risoluzione e gestione delle crisi (di seguito, risoluzione);

Tenuto conto che, all'interno dell'Istituto, le funzioni di vigilanza sono esercitate dal Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria e che quelle di risoluzione sono esercitate dall'Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi;

Ravvisata l'esigenza di garantire, tramite regole interne, l'indipendenza operativa tra le funzioni di risoluzione e quelle di vigilanza, nonché di assicurare la piena funzionalità dell'Unità e il rispetto dei reciproci obblighi di informazione e cooperazione, limitando il più possibile ogni aggravio procedurale nello svolgimento delle attività delle strutture;

Considerati altresì i poteri di supervisione e di risoluzione rispettivamente assegnati dalle norme previste nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (Single Supervisory Mechanism, SSM) e del Meccanismo di Risoluzione Unico (Single Resolution Mechanism, SRM) alla Banca Centrale Europea (BCE) e al Comitato di Risoluzione Unico (Single Resolution Board, SRB);

#### **ADOTTA**

il seguente provvedimento recante misure organizzative per la collaborazione e il coordinamento tra la Vigilanza Bancaria e Finanziaria e l'Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi della Banca d'Italia.

#### SEZIONE I AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI Articolo 1

#### Ambito di applicazione e definizioni

- 1. Ai sensi degli articoli 69-*ter*, 69-*duodecies*, 69-*octiesdecies* e 70 T.U.B, dell'articolo 2 del Decreto e degli articoli 55-*bis* e 60-*bis*.1 T.U.F., il provvedimento si applica alla Vigilanza e all'Unità nell'esercizio delle rispettive funzioni sui seguenti soggetti:
  - i. banche aventi sede legale in Italia;
  - ii. società italiane capogruppo di gruppo bancario e società appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli articoli 60 e 61 del T.U.B;
  - iii. società incluse nella vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere *c*) e *h*) del T.U.B.;
  - iv. società aventi sede legale in Italia, incluse nella vigilanza consolidata di un altro Stato membro;
  - v. SIM aventi sede legale in Italia che prestano uno o più dei seguenti servizi o attività di investimento:
    - a) negoziazione per conto proprio;
    - b) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente:
    - c) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
  - vi. società poste al vertice di un gruppo ai sensi dell'articolo 11 del T.U.F.;
  - vii. succursali italiane di banche o di imprese di investimento extracomunitarie.
- 2. I principi del presente provvedimento trovano applicazione, in quanto compatibili, limitatamente allo svolgimento delle procedure di cui ai successivi articoli 8, comma 4, 17 e 23, con riferimento agli intermediari diversi dai soggetti di cui all'articolo 1.
- 3. Ai fini del provvedimento si applicano le definizioni contenute nel T.U.B., nel T.U.F. e nel Decreto. Con il termine "Vigilanza" si fa riferimento al Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria, ai Servizi del Dipartimento e alle Filiali, secondo le rispettive competenze, come individuate dal Regolamento Generale della Banca d'Italia e dai relativi atti di attuazione.

#### Articolo 2 Principi generali

- 1. Le misure organizzative adottate con il presente provvedimento disciplinano il coordinamento interno tra le Strutture in relazione a compiti preparatori o istruttori, ferma restando la competenza del Direttorio ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna, relativi all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite alla Banca d'Italia per il perseguimento delle finalità istituzionali.
- 2. Le Strutture collaborano tra loro, anche mediante lo scambio di informazioni, e coordinano le loro attività con l'obiettivo di perseguire le finalità indicate dalla normativa, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

- 3. A tal fine: i) adempiono agli obblighi di collaborazione e coordinamento nel rispetto delle rispettive responsabilità e dell'indipendenza operativa fra le funzioni attribuite a ciascuna di esse, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Decreto; ii) si consultano e si scambiano informazioni tempestive e complete prima che siano effettuate le valutazioni di competenza di ciascuna di esse, tenuto conto dei rispettivi obblighi informativi nei confronti di altre autorità e dell'esigenza di assicurare lo svolgimento delle attività di programmazione e predisposizione dei piani di risanamento e risoluzione; iii) si comunicano reciprocamente le misure di intervento precoce, risoluzione e liquidazione di cui intendono promuovere l'adozione.
- 4. Per ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli intermediari, evitare duplicazioni di richieste e adempimenti, l'Unità prima di chiedere la trasmissione di notizie, dati e documenti necessari per l'esercizio delle proprie funzioni ai soggetti indicati all'articolo 1 verifica che i medesimi non siano disponibili presso la Vigilanza. Se disponibili, la Vigilanza li fornisce all'Unità. Le informazioni acquisite direttamente dall'Unità sono trasmesse alla Vigilanza, qualora siano rilevanti ai fini dell'azione di supervisione. Analogo approccio è seguito dalla Vigilanza per l'acquisizione di informazioni relative a intermediari interessati da procedure di risoluzione o di liquidazione, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.
- 5. Salva un'informativa preventiva alla Vigilanza, l'Unità tiene un'interlocuzione diretta con gli intermediari vigilati e gli altri soggetti indicati all'articolo 1 per acquisire le informazioni necessarie per predisporre o aggiornare i piani di risoluzione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto e in generale ogni qual volta sia necessario per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Unità.
- 6. La Vigilanza e l'Unità si scambiano informazioni preventive e tempestive, soprattutto se intendono proporre l'adozione di interventi o decisioni che abbiano impatti rilevanti sulla capogruppo e le singole componenti di un gruppo sulle quali siano state assunte misure di risoluzione o di intervento precoce.

#### Articolo 3 Scambio di informazioni

1. Le Strutture si scambiano tutte le informazioni utili all'esercizio dei rispettivi compiti, di iniziativa o su richiesta e, in particolare, quelle sui soggetti di cui all'articolo 1, per i quali, in esito agli accertamenti ispettivi e/o all'attività di controllo a distanza, sia stato formulato il giudizio di cui al successivo articolo 22, comma 4, ovvero su tutti gli intermediari in risoluzione, risultanti dalla risoluzione o coinvolti in un processo liquidatorio.

# SEZIONE II COLLABORAZIONE NELLE MATERIE DI RISPETTIVA COMPETENZA Articolo 4 Piani di risanamento

- 1. L'Unità e la Vigilanza si scambiano informazioni e documenti per permettere a entrambe di svolgere le proprie valutazioni concernenti i piani di risanamento.
- 2. L'Unità, ai sensi dell'articolo 69-sexies, comma 2, del T.U.B., qualora ritenga che i piani di risanamento predisposti dagli intermediari e sottoposti alle valutazioni della Vigilanza possano avere un impatto negativo sulla risolvibilità dell'intermediario formula le proprie raccomandazioni alla Vigilanza.

- 3. Ai fini del comma 2, la Vigilanza:
  - a) trasmette all'Unità i piani ricevuti e ogni successivo aggiornamento; l'Unità, se intende formulare raccomandazioni, informa la Vigilanza in tempo utile per la conclusione delle valutazioni di competenza e le conseguenti comunicazioni all'intermediario;
  - b) comunica all'Unità il riscontro alle osservazioni di cui alla lettera a);
  - c) comunica all'Unità le eventuali modifiche del piano richieste all'intermediario all'esito della valutazione del piano;
  - d) trasmette all'Unità la versione finale del piano di risanamento.

#### Articolo 5 Accordi di sostegno finanziario di gruppo

- 1. La Vigilanza trasmette all'Unità, affinché possa formulare eventuali osservazioni:
  - a) i progetti di accordo ricevuti;
  - b) gli accordi di sostegno finanziario di gruppo e ogni successiva modifica, unitamente al provvedimento di autorizzazione.
- 2. L'Unità trasmette alla Vigilanza le eventuali osservazioni in tempo utile prima della scadenza del termine del procedimento di autorizzazione.

#### Articolo 6 Piani di risoluzione

- 1. I piani di risoluzione sono predisposti dall'Unità, sentita la Vigilanza, anche con riferimento a:
  - la determinazione del requisito minimo di passività soggette a *bail-in* (di seguito "MREL") ai sensi dell'articolo 50 del Decreto;
  - l'individuazione di eventuali impedimenti sostanziali alla risolvibilità, la valutazione dell'efficacia delle misure proposte dall'intermediario per eliminarle e l'eventuale definizione delle misure alternative da imporre all'intermediario;
  - la valutazione di risolvibilità di cui al Titolo III, Capo II, del Decreto.

#### 2. Ai fini del comma 1:

- a) l'Unità e la Vigilanza si scambiano informazioni e documenti per permettere a entrambe di svolgere le proprie valutazioni, ivi incluse le informazioni necessarie per la programmazione e la redazione dei piani di risoluzione;
- b) l'Unità trasmette alla Vigilanza le bozze dei piani di risoluzione con la connessa proposta di determinazione del MREL, della valutazione di risolvibilità, degli eventuali provvedimenti concernenti l'efficacia delle misure proposte dall'intermediario per rimuovere gli impedimenti e la definizione delle misure alternative da imporre;

- c) se la Vigilanza ritiene di formulare osservazioni, queste sono trasmesse in tempo utile perché l'Unità possa condurre le proprie valutazioni;
- d) l'Unità trasmette alla Vigilanza, una volta adottati, i piani di risoluzione e comunica le valutazioni condotte sulle osservazioni di cui alla precedente lettera c).
- 3. La Vigilanza informa l'Unità di ogni significativo cambiamento di cui viene a conoscenza riguardante la struttura societaria o organizzativa, l'attività o la situazione patrimoniale o finanziaria dell'intermediario e/o del gruppo di appartenenza, che possa avere un impatto sul piano di risoluzione o sulla preparazione della risoluzione.

#### Articolo 7 Obblighi semplificati e deroghe

1. L'Unità e la Vigilanza si scambiano informazioni sull'approccio adottato per l'applicazione dei criteri per l'individuazione delle entità cui - anche ai sensi delle norme europee - applicare obblighi semplificati in relazione ai piani di risanamento e di risoluzione o esenzioni dagli obblighi in materia di piani di risanamento.

#### Articolo 8 Misure di intervento precoce

- 1. Le misure da adottare quando sussistono i presupposti per l'intervento precoce di cui al successivo comma 2, lettera a) sono disposte dalla Vigilanza e comunicate all'Unità.
- 2. Ai fini del comma 1 la Vigilanza:
  - a) comunica all'Unità l'accertamento dei presupposti indicati dall'articolo 69-octiesdecies e dall'articolo 70 del T.U.B. e 56 del T.U.F. per l'adozione di misure di intervento precoce e le conseguenti misure che intende promuovere in conformità agli articoli 69-noviesdecies, 69-vicies-semel, 70, 75-bis e 98 del T.U.B., e agli articoli 55-quinquies e 56 del T.U.F.. In tali circostanze, la Vigilanza comunica altresì le misure che intende promuovere ai sensi degli articoli 53-bis e 67-ter del T.U.B. e degli articoli 7 e 12 del T.U.F. qualora fossero disposte per fronteggiare un rapido deterioramento delle condizioni finanziarie, economiche e patrimoniali delle entità ai sensi dell'articolo 69-octiesdecies del T.U.B.;
  - b) fornisce all'Unità le informazioni necessarie per l'eventuale aggiornamento dei piani di risoluzione, per la valutazione ai sensi del Titolo IV, Capo I, Sezione II, del Decreto, per l'eventuale preparazione della risoluzione o della liquidazione volontaria o coatta amministrativa, anche ai fini dell'esercizio dei poteri connessi con la ricerca di potenziali acquirenti.
- 3. La Vigilanza inoltre comunica le misure adottate e informa periodicamente l'Unità sulla situazione dell'intermediario e sullo stato di attuazione delle misure adottate.
- 4. La Vigilanza, nei casi in cui siano state disposte le misure di cui agli articoli 70, 75-bis del T.U.B. e 56 del T.U.F., informa l'Unità sull'andamento della procedura di amministrazione straordinaria e sulle misure individuate per la soluzione della crisi, provvedendo a comunicare ogni evento di rilevanza per l'Unità.

#### Articolo 9

#### Valutazione dei presupposti per la risoluzione e le altre procedure di gestione delle crisi

- 1. La valutazione circa la sussistenza del dissesto o del rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a) del Decreto, è condotta dalla Vigilanza o dall'Unità, con le modalità previste dall'articolo 19 del Decreto. In particolare la valutazione è effettuata di norma dalla Vigilanza, sentita l'Unità. A quest'ultima vengono trasmesse le informazioni utilizzate a questo fine, nonché, su richiesta, le ulteriori informazioni ritenute rilevanti. La valutazione può essere effettuata anche dall'Unità, che a tal fine comunica alla Vigilanza la propria intenzione e chiede alla stessa di trasmettere eventuali ulteriori informazioni ritenute rilevanti. L'Unità procede alla valutazione se la Vigilanza non vi provveda entro i tre giorni di calendario successivi alla sua comunicazione.
- 2. La Vigilanza trasmette all'Unità eventuali comunicazioni ricevute dagli organi di amministrazione e di controllo dei soggetti vigilati in merito alla condizione di dissesto o di rischio di dissesto.
- 3. La valutazione circa l'assenza di misure alternative che permettono di superare il dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del Decreto è effettuata dall'Unità, sentita la Vigilanza; quest'ultima trasmette all'Unità tutte le informazioni ritenute rilevanti a tal fine.
- 4. Se, a seguito della valutazione della Vigilanza o dell'Unità prevista al comma 1, l'Unità intende proporre al Direttorio la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale indipendentemente dall'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa, nei casi previsti dall'articolo 20, comma 1, lettera a), del Decreto, l'Unità stessa tiene conto nella proposta delle eventuali osservazioni formulate dalla Vigilanza circa l'idoneità delle misure individuate per rimediare al dissesto o al rischio di dissesto. A questo fine, l'Unità trasmette alla Vigilanza le informazioni pertinenti nonché, su richiesta, le ulteriori informazioni ritenute rilevanti.

# Articolo 10 Preparazione della risoluzione e altri scambi di informazioni

- 1. L'Unità informa la Vigilanza delle attività che intende porre in essere per preparare la risoluzione o la liquidazione coatta amministrativa. In vista della preparazione di tali misure, l'Unità può formulare richieste di informazioni specifiche alla Vigilanza.
- 2. Una volta adottate le misure, l'Unità trasmette alla Vigilanza tutte le informazioni attinenti a profili di interesse di quest'ultima.
- 3. Le Strutture si impegnano a fornire comunicazione su qualsiasi altro evento da cui possa discendere l'adozione di provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'attività di un intermediario ovvero da cui discenda la decadenza dalla stessa.
- 4. Le Strutture si scambiano altresì ogni informazione ritenuta utile ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti.

#### Articolo 11 Piani di riorganizzazione aziendale

1. La valutazione dell'adeguatezza dei piani di riorganizzazione aziendale a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine degli intermediari sottoposti a risoluzione è condotta dall'Unità, anche sulla base delle osservazioni formulate dalla Vigilanza.

# SEZIONE III COORDINAMENTO DELLE ALTRE ATTIVITA' Articolo 12

#### Profili normativi e macro-prudenziali

- 1. La normativa in materia di gestione delle crisi è definita dall'Unità in collaborazione con la Vigilanza. La collaborazione della Vigilanza avviene con risorse, modalità e tempi da concordare di volta in volta tra l'Unità e la Vigilanza compatibili con le attività normative proprie della Vigilanza, tenuto conto anche delle urgenze delle due Strutture. La collaborazione può avvenire anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro.
- 2. L'Unità e la Vigilanza partecipano a comitati e gruppi di lavoro in ambito internazionale ed europeo che si occupano della predisposizione di *standard* e principi, di direttive, di regolamenti, di norme di secondo livello.
- 3. L'Unità cura gli adempimenti connessi con i propri provvedimenti o con l'attività normativa da essa svolta, inclusa la pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
- 4. L'Unità e la Vigilanza collaborano per l'eventuale individuazione di situazioni che possano avere effetti sulla stabilità del sistema finanziario.

## Articolo 13 Definizione di metodi operativi

1. La Vigilanza e l'Unità collaborano per definire i metodi operativi per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza anche attraverso comitati e gruppi di lavoro.

#### Articolo 14 Esposti

- 1. L'Unità segue gli esposti concernenti le procedure di risoluzione gestite dall'Unità stessa e i provvedimenti di riduzione o conversione di azioni, altre partecipazioni e strumenti di capitale.
- 2. L'Unità segue gli esposti concernenti lo svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di liquidazione volontaria gestite dall'Unità stessa; l'Unità gestisce, in collaborazione con la Vigilanza, gli esposti connessi con le attività e le passività rimaste in capo a intermediari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o volontaria.
- 3. Gli altri esposti relativi a intermediari assoggettati alle sopra menzionate procedure sono gestiti dalla Vigilanza in collaborazione con l'Unità.

#### Articolo 15 Attività di indirizzo e controllo parlamentare

1. L'Unità, per i profili di sua competenza, trasmette alla Vigilanza le informazioni e la documentazione necessarie per predisporre la risposta da fornire agli atti di sindacato parlamentare.

#### Articolo 16 Rapporti con l'Autorità giudiziaria e con altre Autorità

- 1. L'Unità intrattiene rapporti con le Autorità nazionali, europee e internazionali per le materie di propria competenza. La Vigilanza e l'Unità si scambiano reciprocamente ogni informazione reputata di possibile interesse per l'altra parte emersa nell'ambito della partecipazione a tavoli di lavoro in sede europea e internazionale.
- 2. I rapporti di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria in relazione a funzioni di competenza dell'Unità sono intrattenuti da quest'ultima congiuntamente alla Vigilanza. Le segnalazioni di fatti di possibile rilievo penale o di interesse di altre autorità riscontrati dall'Unità nell'ambito della propria attività o emersi a seguito di accertamenti ispettivi vengono curate dalla Vigilanza, che vi provvede su richiesta dell'Unità, corredata di tutta la documentazione necessaria. L'Unità trasmette alla Vigilanza le informazioni e la documentazione necessarie a rispondere alle richieste formulate dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità. Ove dall'azione di vigilanza emergano fatti di possibile rilievo penale in relazione a materie di interesse o di competenza dell'Unità, la Vigilanza ne dà informativa all'Unità stessa.
- 3. Le Strutture si forniscono reciproca informativa circa eventuali lavori per la definizione di accordi di cooperazione con altre Autorità, italiane o estere.
- 4. L'Unità e la Vigilanza coordinano le proprie *policy* e gli interventi in materia di comunicazione con l'esterno, inclusi quelli realizzati tramite il sito Internet della Banca d'Italia, nel rispetto dei presidi organizzativi e regolamentari della Banca d'Italia.

## Articolo 17 Liquidazioni e revoca dell'autorizzazione

- 1. L'Unità cura le procedure di liquidazione volontaria e coatta amministrativa di banche, società fiduciarie, società capogruppo di banche e società componenti il gruppo bancario, intermediari finanziari iscritti nell'albo unico, SIM, società poste al vertice di gruppi di SIM e società componenti il gruppo, SGR, IP e IMEL.
- 2. Per le banche, l'Unità segue gli adempimenti connessi alla proposta di revoca dell'autorizzazione disposta dalla BCE e, nel caso di intermediari finanziari iscritti nell'albo unico, società fiduciarie, IP e IMEL, l'Unità gestisce, al ricorrere dei presupposti di legge, anche gli adempimenti connessi con la revoca dell'autorizzazione *ex* articolo 113-*ter* del T.U.B. e la conseguente liquidazione. Resta ferma la competenza della Vigilanza in tutti gli altri casi di decadenza o revoca dell'autorizzazione stessa ai quali non sia applicabile l'articolo 113-*ter* del T.U.B..
- 3. L'Unità segue altresì la liquidazione giudiziale dei fondi comuni di investimento.

#### Articolo 18

#### Attività connesse ai Fondi di garanzia dei depositanti e al Fondo di risoluzione europeo

- 1. La Vigilanza coopera con l'Unità ai fini degli adempimenti connessi con la supervisione dei fondi di garanzia dei depositanti e di tutela degli investitori.
- 2. La Vigilanza fornisce, su richiesta dell'Unità, supporto per gli adempimenti connessi con la raccolta e il riversamento delle contribuzioni al Fondo di risoluzione europeo.
- 3. L'Unità fornisce alla Vigilanza le informazioni rilevanti ai fini dell'azione di quest'ultima.

#### Articolo 19 Competenza in materia di vigilanza sugli enti risultanti dalla risoluzione

- 1. La competenza sugli intermediari bancari e finanziari risultanti dall'attuazione di misure di risoluzione spetta alla Vigilanza.
- 2. L'Unità collabora con la Vigilanza assicurando la condivisione di tutte le informazioni necessarie all'esercizio dell'attività di vigilanza.

#### Articolo 20 Ispezioni

- 1. L'Unità e la Vigilanza collaborano per l'esecuzione degli accertamenti ispettivi di cui all'articolo 60 del Decreto. Gli accessi sono condotti con risorse della Vigilanza, alle quali potrà essere aggregato personale dell'Unità.
- 2. L'Unità trasmette alla Vigilanza il programma delle ispezioni di propria competenza per l'anno successivo, previo confronto con la Vigilanza in sede di pianificazione degli interventi. L'Unità concorda con la Vigilanza la conduzione di accertamenti in via d'urgenza non programmati.
- 3. Dell'avvio di accertamenti ispettivi promossi per finalità di vigilanza prudenziale viene data comunicazione all'Unità, che può chiedere approfondimenti *ad hoc*. L'Unità fornisce alla Vigilanza ogni indicazione ritenuta necessaria ai fini dell'esecuzione degli accertamenti stessi.
- 4. Con riferimento agli intermediari che presentano i giudizi di cui al successivo articolo 22, comma 4, ovvero per i quali siano rilevate situazioni pregiudizievoli per la sana e prudente gestione rilevanti in relazione alle competenze dell'Unità, la Vigilanza mette a disposizione di quest'ultima i rapporti ispettivi nonché dà conto di eventuali interlocuzioni preventive del *team* ispettivo con i Servizi della Vigilanza meritevoli di immediata valutazione.

#### Articolo 21 Sanzioni

- 1. La Vigilanza informa l'Unità qualora, nell'ambito dell'attività di vigilanza cartolare o ispettiva, emergano fattispecie con carattere di irregolarità rilevanti ai sensi della disciplina in materia di risoluzione.
- 2. L'Unità informa la Vigilanza qualora, nell'ambito della propria attività, emergano fattispecie con carattere di irregolarità rilevanti ai sensi delle disposizioni di vigilanza.

- 3. L'Unità e la Vigilanza si scambiano informazioni sui procedimenti sanzionatori avviati e sulle sanzioni irrogate.
- 4. La Vigilanza supporta l'Unità per i profili operativi connessi con lo svolgimento del processo sanzionatorio riguardante irregolarità rilevanti ai sensi della disciplina in materia di risoluzione, liquidazione volontaria o coatta.

#### Articolo 22 Accesso e scambio dati

- 1. L'accesso alle basi dati e alle informazioni nella disponibilità delle Strutture è regolato sulla base di appositi criteri di visibilità coerenti con il rispetto dei presidi di sicurezza della Banca d'Italia.
- 2. L'Unità assicura il tempestivo aggiornamento degli archivi anagrafici per gli intermediari posti in liquidazione o in risoluzione.
- 3. Ove richiesto, la Vigilanza fornisce supporto all'Unità nelle attività di raccolta dati presso gli intermediari e nelle elaborazioni di dati e statistiche sulla struttura e l'operatività di intermediari per le attività connesse alla contribuzione al Fondo di Risoluzione e ai sistemi di garanzia dei depositanti e per la preparazione dei piani di risoluzione; a tal fine, l'Unità invia le richieste di raccolta e/o elaborazione dati corredandole di un adeguato dettaglio informativo e/o delle specifiche per l'elaborazione.
- 4. L'Unità accede ai dati in possesso della Vigilanza, anche mediante collegamento telematico, per gli intermediari che, a seguito di accertamenti ispettivi ovvero in esito all'attività di controllo a distanza, presentino punteggi SREP di cui ai paragrafi 13, 14 e 15 delle Linee Guida dell'Autorità Bancaria Europea (ABE) 03/2015.
- 5. Ciascuna Struttura può richiedere all'altra elaborazioni su base aggregata o relative a specifici intermediari diversi da quelli per i quali emergano i giudizi indicati al comma 4 del presente articolo.
- 6. L'Unità gestisce l'archivio elettronico dei nominativi per la nomina degli organi delle procedure di gestione delle crisi assicurandone il periodico aggiornamento. La Vigilanza, per le proprie esigenze operative, può chiedere l'abilitazione di alcuni addetti alla consultazione di tale archivio. Al fine di assicurare l'aggiornamento dell'archivio, la Vigilanza comunica le nomine effettuate nell'ambito delle procedure di propria competenza.
- 7. Le Strutture si scambiano tutte le informazioni necessarie a loro disposizione al fine di adempiere ai rispettivi obblighi informativi verso la BCE, il Comitato di Risoluzione Unico e l'ABE o al fine di rispondere in modo esaustivo alle richieste provenienti dalle stesse o da altri organismi internazionali.

#### Articolo 23 Altre procedure di gestione delle crisi

1. L'Unità fornisce, su richiesta della Vigilanza, supporto tecnico a quest'ultima nelle fasi di avvio e nella supervisione delle procedure di amministrazione straordinaria o di gestione provvisoria *ex* articolo 113 *bis* del T.U.B. degli intermediari vigilati.

2.	Per agevolare l'esecuzione degli adempimenti connessi con la gestione di tali procedure, le
	Strutture si scambiano informazioni e si prestano assistenza.

# Articolo 24 Pubblicità del provvedimento

1. Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia anche ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Decreto.

Roma, 5 febbraio 2019

Il Governatore

firma 1

Delibera 76/2019